

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 ottobre 1981

N. 7 dell'O. d. G.

N. 164 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".

L'anno millenovecento ttantuno il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		m	26) MARROCCOLI Tommaso	m	
2) ANNESE Mario	m		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo		m
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele		h	31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco		m
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola		h
10) CALVARIO Pasquale	h		35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele		h	36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico		h	38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano		h	41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale		h	42) SOMMA Antonio		h
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	h
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco		m
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore		h	49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve procedere alla approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine (è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

1900 15

LEGGE REGIONALE

"Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Scopo della legge)

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell'art. 5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni per la elaborazione e/o revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14.10.74, n. 524.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 2

(Destinatari dei contributi)

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai Comuni singoli o associati.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 3

(Requisiti dei piani)

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalità previste dalle leggi 11.6.1971, n. 426, 19.5.1976, n. 398 e 14.10.1974, n. 524.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 4

(Misura del contributo)

Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 9, non può superare la misura del 60% delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non può essere superiore all'importo di L. 200 (duecento) per abitante.

La popolazione del Comune è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Per i Comuni associati la misura del contributo di cui al primo comma è maggiorata del 25%.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 5

(Comuni in possesso del piano)

I Comuni, che hanno già approvato il piano di cui alla legge n. 426 dell'11.6.1971, per essere ammessi a contributo, devono in-

tegrarlo del piano relativo al commercio ambulante previsto dalla legge n. 398 del 19.5.1976 e provvedere alla redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge n. 524 del 14.10.1974.

I Comuni in possesso del piano, che per la elaborazione non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme eventualmente pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o gettoni corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del piano.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 6

(Concessione del contributo)

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal Comune al Presidente della Giunta regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione esecutiva con la quale:

- viene deciso di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;
- viene affidato l'eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento;
- viene approvato il preventivo di spesa;
- viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Qualora alla elaborazione del piano provvedono Comuni associati, entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge devono deliberare e comunicare al Presidente della Giunta regionale la volontà di associarsi; in tal caso, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia delle deliberazioni esecutive di tutti i Comuni associati con le quali:

- viene decisa la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita;
- viene affidato l'eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento;
- viene approvato il preventivo di spesa;
- viene impegnata la relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio.

Il contributo è concesso con delibera della Giunta regionale.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 7

(Erogazione del contributo)

Per ottenere l'erogazione del contributo i Comuni indicati all'art. 2 devono trasmettere all'Assessorato regionale all'Industria, Commercio e Artigianato copia dei piani approvati a norma dell'art. 20 della legge 11.6.1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, nonché copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art. 6.

L'erogazione del contributo è disposta con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11.6.1971, n. 426.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 8

(Poteri sostitutivi)

Qualora entro i termini previsti dal precedente art. 6 i Comuni interessati non abbiano deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il Presidente della Giunta regionale eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art. 21 della legge 11.6.1971, n. 426.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 è istituito il seguente capitolo di spesa:

- Cap. 08102 con la denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"L. 400.000.000

Al bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

- Cap. 08102 "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"L. 400.000.000

In diminuzione

- Cap. 16204 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"..... L. 400.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)